ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

# Art. 14

Lo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge 3 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e' integrato di lire 2.800 milioni.

Versione in vigore dal 1 giugno 1971, non più in vigore dal 1 agosto 1971 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia |
| Estremi | Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it